

N. 1200/16 R.G. G.I.P.
N. 6721/12 R.G. notizia reato

FT
Reg. Sent. N. 1/18

(Giudizio Abbreviato art. 438, 533 e 535 c.p.p.)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
7/5/2018

TRIBUNALE DI SIRACUSA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

IL FUNZIONARIO
D.S. MONIAGALA
D.ve M. M. M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari **D.ssa Carmen SCAPELLATO**,
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Sostituto Procuratore
della Repubblica, **Dott. D. LUCIGNANI**,
con l'assistenza del Cancelliere **Francesco Genovese**,
in esito all'udienza preliminare del **8 gennaio 2018**
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di :

- **ANZALONE Maurizio Giuseppe**, nato a Lentini il 21/08/1970, res. a Francofonte (SR) in via Trapani n.132, - libero già assente - difeso dagli avv.ti Angelo e Fabio D'Amico di fiducia;

IMPUTATO

a) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 640 comma 2°, 61 n. 7 c.p. per aver, con più azioni esecutive di un identico disegno criminoso, con raggiri consistenti nel simulare nel corso di diversi anni una sordità completa bilaterale in realtà assolutamente insussistente, che veniva riscontrata prima da un medico incaricato nel 1989 dal Pretore di Lentini nel contesto di un giudizio penale e successivamente dal Consulente Tecnico nominato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa, consulenze che determinavano nella loro sostanziale erroneità gli esiti del processo penale intrapreso contro Castiglione Pasquale quale responsabile dell'infortunio sul lavoro occorso il 17/06/1987 allo stesso Anzalone ed a seguito del quale infortunio sarebbe derivata la sordità completa bilaterale, conclusasi con la sentenza di condanna del 04/10/1991 a pena detentiva dello stesso Castiglione sia agli esiti del giudizio innanzi al Giudice del Lavoro che si concludeva con la condanna con sentenza del 20/01/2004 dello stesso Castiglione al pagamento del risarcimento del danno

in favore della "I.N.A.I.L." conseguente all'infortunio sul lavoro asseritamente procurato dal Castiglione, procurato a se medesimo l'ingiusto profitto consistente nella rendita a lui corrisposta dalla "I.N.A.I.L." a decorrere dal 15/02/1988 nonché della percezione della pensione di reversibilità dei genitori deceduti a lui corrisposta dalla "I.N.P.S." dal 19/03/2009 in quanto riconosciuto come soggetto maggiorenne ma inabile al lavoro a seguito della sordità manifestata, con corrispettivo pregiudizio economico per i due Istituti previdenziali i cui funzionari venivano indotti in errore al pari dei giudici che avevano emesso le sentenze.

In Siracusa dal 19/03/2009 ad oggi per la "I.N.P.S." e dal 15/02/1988 per la "I.N.A.I.L."

b) del delitto p. e p. degli artt. 81 cpv, 640 comma 1°, 61 n. 7 c.p. per aver, con più azioni esecutive di un identico disegno criminoso e con raggiri consistenti nel sostenere e manifestare una sordità completa bilaterale quale effetto di un infortunio sul lavoro a lui occorso il 17/06/1987 allorchè egli prestava la sua attività lavorativa per conto di Castiglione Pasquale nell'abitazione di costui, sordità in effetti affatto insussistente, conseguendo peraltro, in forza di tale raggiro una sentenza di condanna emessa l'8/11/2002 dal Tribunale di Siracusa in danno del Castiglione a titolo di risarcimento del danno a lui causato per il pregiudizio permanente asseritamente subito nonché successivamente determinando il pignoramento dell'immobile urbano sito in Francofonte (SR) c.da Grassura esteso circa mq. 270, composto da 8 vani ed accessori, articolato su due piani e contraddistinto al Nuova Catasto Edilizio Urbano alla partita 7670, foglio 25, mappale 537/1 cat. C2 ed A7 il cui valore di mercato era ben superiore al credito vantato e, inoltre, attivando costantemente istanze di vendita intesa a determinare la cessione coatta del bene, procurato a se medesimo l'ingiusto profitto di un credito in realtà fondato sulla sentenza frutto del raggiro e mediante una procedura intrapresa e reiterata nel tempo con correlativo pregiudizio economico per il Castiglione Pasquale e per la moglie di costui Zapparata Maria che subivano il pignoramento del bene ed il pericolo della sua vendita coatta.

In Francofonte (SR) fino al novembre 2013.



IN FATTO E IN DIRITTO

Acquisita la notizia di reato, è stata esercitata l'azione penale nei confronti di Anzalone Maurizio per i reati di cui agli artt. 640 e 61 n. 7 c.p., meglio descritti in rubrica.

All'udienza preliminare del 17.6.16 si sono costituiti parti civili Castiglione Pasquale e Zapparata Maria; su istanza dell'imputato, il giudizio è poi proseguito nelle forme del rito abbreviato.

Viene contestato ad Anzalone Maurizio di avere simulato di essere divenuto del tutto sordo in conseguenza di un infortunio occorsogli nell'anno 1987, quando era alle dipendenze di Castiglione Pasquale in qualità di operaio edile e, lavorando al secondo piano di un edificio, era caduto al suolo riportando un grave trauma cranico con frattura della base cranica ed una fuoriuscita di sangue dal condotto uditivo sinistro.

Secondo la prospettazione accusatoria, l'imputato avrebbe simulato un danno maggiore rispetto a quello subito nell'incidente riuscendo a lucrare indebitamente:

- a) Un'indennità dall'INAIL per la perdita della capacità lavorativa (capo A della rubrica);
- b) Una pensione dall'INPS a seguito del decesso dei genitori, sul presupposto della sua inabilità al lavoro (capo A dell'imputazione);
- c) Un indebito profitto nei confronti del suo datore di lavoro, contro cui aveva avviato una procedura esecutiva, pignorandogli la casa, per ottenere il pagamento del danno conseguente all'infortunio (capo B della rubrica).

All'udienza del 23.11.16 è stata disposta l'esecuzione di una perizia: la contraddittorietà delle risultanze investigative imponeva un approfondimento in ordine alle condizioni di salute dell'Anzalone, al fine di verificare l'assunto (su cui si fonda l'ipotesi accusatoria) che l'imputato abbia simulato una cofosi (ovvero una perdita completa e bilaterale della funzione uditiva) ed abbia amplificato artatamente le conseguenze dannose dell'incidente per lucrare un maggiore (e indebito) profitto in danno della parte civile e degli Istituti pubblici che, a seguito dell'infortunio, gli erogano indennità e pensione. 5

Nel fascicolo del pubblico ministero erano contenuti più accertamenti medici (eseguiti sull'Anzalone nell'immediatezza dell'incidente e su disposizione di diverse Autorità Giudiziarie) ed una videoregistrazione dell'imputato, effettuata a sua insaputa, che sembrava sconfessare la gravità della diagnosi formulata nei suoi confronti.

Il difensore dell'imputato aveva prodotto una consulenza tecnica, a sostegno dell'infondatezza dell'assunto accusatorio.

La delicatezza dell'accertamento e la contraddittorietà del materiale in atti imponeva la individuazione di un perito altamente qualificato. La scelta, pertanto, è caduta su un professionista che svolge, al contempo, l'attività clinica (in un presidio ospedaliero



pubblico) e l'attività di ricerca (in qualità di professore associato dell'Università degli studi di Catania) e che, oltre alla specializzazione in otorinolaringoiatria, annovera anche una specializzazione in foniatria, in quanto l'Anzalone ha sempre sostenuto che, a seguito dell'incidente, aveva perduto non solo la capacità uditiva ma anche quella del linguaggio.

All'udienza del 12.4.17 il procedimento è stato differito su istanza dei difensori dell'imputato e, di conseguenza, sono stati sospesi i termini di prescrizione dei reati.

Nel corso delle udienze del 3.7.17 e del 3.10.17 è stato sentito il perito, La Mantia Ignazio.

All'udienza del 8.1.18 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni ed il procedimento è stato definito come da dispositivo.

I fatti.

Anzalone Maurizio è un operaio edile alle dipendenze di Castiglione Pasquale.

Il 17.6.87, mentre sta lavorando, cade dal secondo piano di un edificio.

Ricoverato in ospedale, viene dimesso con la diagnosi di "trauma cranico con frattura occipitale, otorragia a sinistra".

Dopo due settimane si presenta nuovamente in nosocomio perché lamenta una riduzione della capacità uditiva. Poco più tardi viene dimesso con la diagnosi di "labirintopatia globale bilaterale in soggetto con frattura delle rocche".

All'infortunio consegue che:

- l'INAIL, commisurata nella misura del 65% la riduzione della capacità lavorativa dell'Anzalone a causa delle lesioni riportate nell'infortunio, a decorrere dal 15.2.88 comincia a corrispondere all'imputato una rendita (cfr. le s.i.t di Cormaci Guido e la documentazione ad esse allegata);
- Castiglione Pasquale viene sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 590 c.p. e condannato al risarcimento dei danni in favore del proprio dipendente (sentenza del Pretore di Lentini del 15.11.91);
- Nel procedimento civile instaurato dall'imputato per la quantificazione del danno subito, Castiglione Pasquale viene condannato al pagamento di euro 121.167,00 in favore dell'Anzalone (cfr. sentenza del Tribunale di Siracusa del 10.3.03);
- Il Castiglione viene condannato anche a pagare le somme corrisposte all'Anzalone dall'INAIL (cfr. la sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione lavoro, del 21.1.04);
- A seguito del decesso dei genitori, Anzalone Maurizio acquisisce il diritto a percepirne la pensione (cd. pensione di reversibilità), sul presupposto della sua inabilità al lavoro.

In tutti i procedimenti svolti dinanzi all'Autorità Giudiziaria ed agli Istituti pubblici di previdenza ed assistenza viene statuito che Anzalone Maurizio, a causa dell'infortunio sul lavoro, ha subito la perdita totale dell'udito (cofosi bilaterale).



Sulla base di tale presupposto di fatto viene commisurata sia la misura del risarcimento del danno a carico del suo datore di lavoro sia la percentuale della sua inabilità al lavoro: come chiaramente illustrato nella consulenza tecnica redatta da Bulla Giuseppe, nella causa civile promossa dall'INAIL contro Castiglione Pasquale, la perdita totale dell'udito comportava, in base alle tabelle INAIL, il riconoscimento di un'inabilità al lavoro pari al 65%.

Sebbene tutte le statuizioni giudiziarie ed i provvedimenti degli Istituti di mutualità si siano basati su accertamenti medici convergenti verso un'unica diagnosi, l'esame puntuale di tali accertamenti consentiva già di rilevarne alcune superficialità e contraddizioni.

Emblematico, al riguardo, appare l'esito dell'accertamento medico eseguito nella causa civile promossa da Anzalone Maurizio contro Castiglione Pasquale per la quantificazione del risarcimento del danno riconosciutogli in sede penale (procedimento n. 2593/95 concluso con sentenza del Tribunale di Siracusa del 10.3.13).

Nell'ambito del procedimento, il consulente tecnico nominato dal Tribunale concludeva che l'imputato era affetto da cofosi bilaterale, ovvero che il suo grado di sordità era totale. E tuttavia tale conclusione era in contrasto con l'esame obiettivo del paziente effettuato dallo stesso ausiliario del consulente, il neurologo Cappellani Giovanni (cfr. la consulenza tecnica e la relazione ad essa allegata).

Con grande acume Cappellani Giovanni capisce che l'Anzalone, alla visita, ha un atteggiamento riottoso e non collaborativo (l'uomo si rifiuta di rispondere asserendo di avere una perdita totale della capacità di linguaggio) ma il medico, anziché subirlo, pone in atto alcuni accorgimenti per superare la ritrosia del paziente.

Il risultato dell'esame è sorprendente: l'Anzalone, che aveva detto di avere perso la capacità di parlare, risponde alle domande "con eloquio spedito e del tutto comprensibile". Non solo. L'imputato riesce persino a comprendere le domande formulate dal medico "in modo tale da impedirgli la lettura del labiale" (cfr. la pagina 1 della relazione).

In sostanza, l'imputato fingeva di non sapere parlare e fingeva di essere del tutto sordo.

I risultati delle indagini commissionate da Castiglione Pasquale ad un investigatore privato e gli esiti della perizia svolta in giudizio confermano pienamente tale assunto.

Risulta dall'esame della videoregistrazione in atti che Anzalone Maurizio parla con i suoi interlocutori (cfr., sul punto, il supporto video e la perizia integrativa prodotta in data 30.10.17 da La Mantia Ignazio).

L'Anzalone, cioè, possiede delle abilità fonologiche nonostante abbia fatto credere, per anni, nel corso di tutti gli accertamenti medici, di essere affetto da mutismo assoluto.

Anche in ordine alla capacità uditiva, l'accertamento compiuto dal perito ha messo in luce un atteggiamento simulatorio da parte dell'imputato.

Come efficacemente illustrato nella relazione tecnica, l'accertamento audiometrico dello specialista può basarsi su esami di natura soggettiva (quali l'esame audiometrico tonale che, per valutare qualitativamente e quantitativamente la perdita dell'udito, si basa sulla collaborazione del paziente, chiamato a rispondere alle domande del medico) o su esami di natura oggettiva (quali i potenziali evocati uditivi) che, pur non riuscendo ad individuare i toni e la soglia del suono percepito dal paziente, registrano le modificazioni dell'attività bioelettrica delle strutture nervose delle vie uditive a seguito di una stimolazione sonora (ovvero l'attività elettrica del sistema nervoso in risposta al suono).

Nei casi (come quello in esame) in cui il paziente non abbia un atteggiamento collaborativo, solamente un esame obiettivo come quello dei potenziali evocati uditivi può accertare se la perdita della capacità uditiva sia totale o meno.

Il limite di tale accertamento è quello di non riuscire a "quantificare" la riduzione della capacità uditiva del paziente ma, se una capacità uditiva permane, essa la registra e tale registrazione è inconfutabile perché acclarata sulla base di una risposta neuronale ad uno stimolo sonoro.

La risposta registrata dalla strumentazione non può essere né controllata né modificata dal paziente.

Nel caso di Anzalone Maurizio, l'esame dei potenziali evocati uditivi eseguito dal perito ha acclarato che l'imputato non è del tutto sordo.

Risulta, è vero, che egli è affetto da una grave ipoacusia ma certamente può escludersi la diagnosi di cofosi, ovvero di sordità completa bilaterale (cfr. la relazione in atti e la deposizione testimoniale in cui il perito, con argomentazione logica stringente e grande competenza spiega la valenza tecnica dell'esame, l'importanza della sua corretta esecuzione ai fini del risultato diagnostico e le ragioni per le quali l'accertamento eseguito nel corso del giudizio non deve considerarsi in contrasto con esami della stessa tipologia eseguiti da altri sanitari e prodotti dal difensore dell'imputato).

Acclarata la condotta simulatoria dell'imputato in ordine al suo grado di sordità ed alle sue capacità fonetiche, ne consegue che tutti i giudizi formulati in ordine alla gravità delle conseguenze del suo infortunio appaiono inficiati da un vizio di sopravvalutazione: quello espresso dall'INAIL in ordine alla misura della dell'inabilità al lavoro, quello espresso dall'INPS in ordine alla sussistenza dei requisiti per il diritto alla pensione di reversibilità, quello espresso dall'Autorità giudiziaria in ordine alla quantificazione del danno dovuto dal datore di lavoro.

L'Anzalone, con la propria condotta simulatoria, ha quindi ottenuto un profitto indebito dalle persone offese suindicate, lucrando, quantomeno, un'indennità ed un risarcimento maggiori rispetto al dovuto.



Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi dei reati di truffa contestati, avendo l'imputato, con il proprio raggirio, determinato un ipertrofico esborso a carico degli Istituti di previdenza ed assistenza ed un danno al suo datore di lavoro rappresentato dal pregiudizio di una procedura esecutiva finalizzata al pignoramento ed alla vendita della sua abitazione.

Ha sostenuto il difensore che, poiché Anzalone Maurizio era stato già sottoposto a procedimento penale per il delitto di frode processuale (art. 374 c.p.) per i medesimi fatti ed il relativo procedimento era stato archiviato per intervenuta prescrizione, l'imputato deve essere comunque prosciolto ai sensi dell'art. 649 c.p.p. (cfr. la richiesta di archiviazione del PM del 12.7.07 ed il decreto del GIP del 11.10.08 nel procedimento penale n. 6866/06 N.R.).

In effetti, l'imputato era stato indagato per avere tenuto una condotta fraudolenta nel corso della visita medica disposta dal Tribunale di Siracusa nella causa civile per la "quantificazione" dei danni subiti dall'infortunio (procedimento n. 2593/95) e, per tale condotta, il GIP di Siracusa aveva emesso decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione posto che la visita medica del consulente tecnico del Tribunale era stata eseguita il 7.4.01.

Contrariamente all'assunto difensivo, deve escludersi che la condotta di frode processuale già contestata all'imputato costituisca "lo stesso fatto" ascritto nel procedimento in esame.

Deve certamente tenersi presente che la nozione di *idem factum* non può essere circoscritta restrittivamente nella nozione di *idem legale* (cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2016).

E tuttavia, secondo il Giudice delle leggi, la medesimezza del fatto deve apprezzarsi non solo alla luce di tutte le circostanze fattuali concrete ma deve essere "il frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Non vi è alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o omissione e non comprenda, invece, l'oggetto su cui cade il gesto e la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente".

Identità del fatto sussiste, in sostanza, quando vi è corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.

Ciò premesso, deve necessariamente escludersi che il procedimento in esame possa considerarsi una replica mascherata di quello definito con decreto di archiviazione per frode processuale.

In quel procedimento si contestava all'imputato di avere, nell'anno 2001, simulato un aggravamento delle proprie condizioni di salute dinanzi ad consulente tecnico d'ufficio, per

trarre in inganno il Giudice che doveva quantificare i danni da lui subiti a seguito dell'infortunio.

Nel caso in esame si contesta all'Anzalone di avere:

- Tenuto una condotta fraudolenta nei confronti dell'INAIL, simulando una sordità assoluta e contestando, persino, la misura dell'inabilità al lavoro fissata, in un primo momento, dall'Istituto (a seguito di reclamo dell'imputato, l'INAIL ha elevato dal 60% al 65% la percentuale della sua inabilità);
- Tenuto condotta fraudolenta nei confronti dell'INPS a cui, sulla base di un presupposto falso, ha richiesto nell'anno 2009 la pensione di reversibilità;
- Utilizzato un accertamento giudiziale falsato per pignorare l'abitazione del suo ex datore di lavoro.

Certamente diversi, rispetto al procedimento già definito, devono ritenersi quindi:

- a) La collocazione spaziale della condotta della condotta contestata;
- b) Le modalità esecutive della condotta (l'Anzalone, oltre a fingere dinanzi all'Autorità Giudiziaria, ha continuato a farlo anche al di fuori del giudizio);
- c) I destinatari della condotta illecita;
- d) I beni giuridici tutelati (non più la correttezza di una accertamento giudiziale quanto, piuttosto, la tutela del patrimonio di un privato e di due Istituti pubblici di previdenza ed assistenza).

Determinazione della pena.

Accertata la responsabilità dell'imputato, si ritiene che non possano essergli concesse le attenuanti generiche: la pervicacia e l'abilità con cui egli ha, per ben 30 anni, dissimulato le proprie condizioni di salute costituiscono espressione di una grandissima capacità criminale. I reati contestati devono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione perché sorretti dal medesimo intento criminale fraudolento e finalizzati alla massimizzazione del profitto conseguente alla condotta simulatoria.

Alla luce di criteri di cui all'art. 133 c.p. (tenuto conto della notevole entità del profitto conseguito dovuto alla perduranza nel tempo della condotta illecita), applicata la riduzione di pena per la scelta del rito, risulta congrua la pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa (così determinata: p.b., ritenuto più grave il reato di cui al capo A perché compiuto ai danni di più persone offese, anni quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, ridotta per la scelta del rito).



Alla pronuncia di condanna conseguono, per legge, l'obbligo del pagamento delle spese processuali e l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

L'imputato deve essere condannato al risarcimento dei danni cagionati a Castiglione Pasquale e Zapparata Maria, che per lungo tempo hanno subito il vincolo di indisponibilità apposto sulla loro abitazione durante la procedura esecutiva (danni che dovranno essere quantificati in sede civile non essendo stati acquisiti in giudizio elementi sufficienti per la loro determinazione), oltre alle spese processuali sostenute dalle parti civili quantificate nella misura di euro 3.588,92 (di cui euro 3.492,00 per onorari e 96,92 per spese per il consulente) e che dovranno essere versate allo Stato ai sensi dell'art. 110 D.P.R. 115/02.

Non sussistono i presupposti per il pagamento di una provvisoria.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438, 533 e 535 c.p.p.

Dichiara Anzalone Maurizio Giuseppe colpevole dei reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione e, con la diminuzione di pena per la scelta del rito, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 29 c.p.;

condanna l'imputato all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 538, 539 e 541 c.p.p.

Condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, Castiglione Pasquale e Zapparata Maria, danni da liquidarsi in sede civile, ed al rimborso delle spese dalle stesse sostenute in questo grado di giudizio, che liquida in € 3588,92, oltre accessori di legge (meglio specificati in motivazione) e che dovranno essere pagate in favore dello Stato ai sensi dell'articolo 110 del D.P.R. 115/02.

Rigetta la richiesta di provvisoria.

Indica in gg. 90 il termine per il deposito della motivazione.

Siracusa, 8.1.18

Deposito in Cancelleria
il 16/04/2018
Il Direttore Amministrativo
Lissa Carmela Perricone

IL GUP

SENT. 1/18

Avviso deposito tardivo sentenza con estratto ex art.548, co. 2 CP al PM _____

In data

26 APR. 2018

Estratto sentenza ex art. 548 CP alla PG _____

In data

26 APR. 2018

Avviso deposito tardivo sentenza con estratto ex art.548, co. 2 CP

notificato a _____

In data _____

Sentenza irrevocabile il _____

Siracusa, _____

Comunicazione irrevocabilità sentenza al PM ex DM 334/89 ART.27 _____

In data _____

Estratto Sent. irrevocabile per l'esecuzione al PM ex DM 334/89 ART.28 _____

In data _____

Estratto Sent. (pena detentiva) ex art.160 TULPS alla Questura di residenza _____

In data _____

Scheda casellario giudiziale in data _____

Partita di credito N. _____

Il Procuratore Amministrativo
Dott.ssa Carlotta Petrone